



Ambito Territoriale di Caccia

L'Aquila

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA PER LA BRACCATA ALLA VOLPE STAGIONE VENATORIA 2024/2025

ART.1

L'utilizzo del cane da seguita è autorizzato dal 1 al 31 gennaio 2025 esclusivamente per la caccia alla volpe sotto forma di braccata – E' vietata ogni altra forma di impiego del cane segugio.

Art.2

I cacciatori devono organizzarsi in squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 25 partecipanti, coordinate da un caposquadra, avvalendosi di massimo 4 segugi. Non si possono effettuare più di 3 braccate a settimana con esclusione dei giorni martedì e venerdì.

Art.3

Il caposquadra è tenuto a presentare all'ATC, entro i termini stabiliti da esso, la richiesta con i nominativi dei componenti la squadra, la zona verrà individuata con una estensione non superiore ai 1000 ettari e assegnata dall'ATC in base alla territorialità dei componenti. L'ATC rilascia la relativa autorizzazione con i seguenti allegati: modulo verbale di braccata, cartografia e regolamento.

Art.4

L'ATC invia alla Regione Abruzzo copia della richiesta di iscrizione delle squadre e la cartografia della zona assegnata ad ognuna di esse.

Art.5

Per lo svolgimento della braccata alla volpe, possono essere utilizzate esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensione dei pallini non superiore allo 0 (mm 3,9). E' vietato portare altre munizioni al di fuori di quelle previste.

Art.6

Nel giorno della braccata il responsabile della squadra è tenuto a compilare il verbale, tutti i verbali di braccate vanno riconsegnati entro e non oltre il 2 febbraio 2025, l'ATC provvederà a comunicare alla Regione una relazione sui capi abbattuti.

Art.7

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria é fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità.

Art.8

Sono fatte salve le vigenti prescrizioni stabilite con il Calendario Venatorio Regionale 2024/2025 inerenti l'attività venatoria all'interno dei SIC, delle ZPS, della ZPE del Parco Nazionale Lazio e Molise e delle zone PATOM.

Art.9

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si rimanda alla normativa vigente in materia.